



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SELARGIUS MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO

Articolo 1 – DISCIPLINA DELLA FORNITURA

1. Il presente capitolato disciplina la fornitura di un servizio di mensa diffusa a mezzo buoni pasto elettronici magnetici, da erogarsi al personale dipendente del Comune di Selargius (da ora in poi “Ente”).

Articolo 2 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto è fissata in anni 1 (uno) a decorrere dal 01/01/2016 con scadenza il 31/12/2016, con la possibilità di rinnovo, ai sensi dell’art. 57, comma 5°, del D.Lgs. n° 163/2006, per un ulteriore periodo massimo di anni 2 (due) alle stesse condizioni.

Articolo 3 – VALORE DEL BUONO PASTO

1. Il valore facciale del buono pasto elettronico dovrà essere di € 7,00 (sette) IVA esclusa.
2. L’importo corrisposto dal Comune di Selargius sarà pari al valore del buono pasto elettronico dedotto lo sconto applicato.

Articolo 4 – BUONI PASTO ELETTRONICI

1. Si definisce come buono pasto elettronico il documento di legittimazione elettronica, avente le caratteristiche di cui all’articolo 285, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che attribuisce al possessore, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro. Tale documento deve essere spendibile attraverso un sistema che gestisca integralmente in modo elettronico ogni supporto ed ogni fase del servizio oggetto del presente Capitolato speciale.
2. I buoni pasto elettronici devono essere supportati da una carta di dimensioni e materiali del tutto simili a quelle utilizzate per le carte “bancomat” e riportanti a stampa o rilievo le seguenti diciture:
 - a) Il logo dell’Ente (fornito dall’Ente), la dicitura Comune di Selargius
 - b) Il numero di serie della Card
 - c) Il nome e cognome, la matricola del dipendente consegnatario della carta in base ai dati forniti dall’Ente
 - d) La ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione
3. Le tessere dovranno essere munite di apposita tecnologia in modo da consentire la lettura dei dati dai terminali installati presso gli esercizi convenzionati.

Articolo 5 – CONSEGNA DELLE CARTE

1. L’impresa affidataria del servizio deve provvedere gratuitamente, senza oneri aggiuntivi dell’Ente, alla prima fornitura delle carte descritte al precedente articolo 4

COMUNE DI SELARGIUS

2. Dovranno altresì essere fornite all'Ente un quantitativo di tessere aggiuntive pari al 10% del numero totale di quelle emesse, prive però dei dati identificativi del dipendente, da utilizzarsi per far fronte a particolari esigenze organizzative.
3. Ogni rischio relativo al trasporto ed alla consegna resta a carico dell'impresa affidataria del servizio.
4. Nel caso di furto o di smarrimento di una carta, l'impresa affidataria del servizio provvederà entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ente al blocco della stessa.
5. La fornitura delle tessere necessarie per l'erogazione del servizio e la loro eventuale sostituzione in caso di malfunzionamento, furto o smarrimento nonché la fornitura delle tessere aggiuntive è totalmente a carico dell'impresa affidataria del servizio.

Articolo 6 – ESERCIZI CONVENZIONATI

1. L'impresa affidataria garantisce la fruizione del servizio attraverso una rete di esercizi che svolgono le attività previste dall'articolo 285 D.P.R. 5/10/2010 n. 207, con i quali ha stipulato apposita convenzione (ristoranti, self-service, tavole calde, pizzerie, bar rosticcerie, gastronomie, market ..)
2. L'impresa affidataria del servizio dovrà convenzionare almeno 10 esercizi, due dei quali dovranno fornire pasti ad una distanza massima di 2 (due) Km dalla sede comunale. A tal fine dovrà essere fornita all'Amministrazione copia delle convenzioni sottoscritte con gli esercenti. L'Amministrazione si riserva di svolgere, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, indagini ispettive a campione sulla veridicità degli impegni assunti.
3. Gli esercizi convenzionati dovranno essere esercizi che svolgono le seguenti attività:
 - Somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali.
 - Cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate oltre che dagli esercizi di cui sopra, anche da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5 primo comma della legge 443 8 agosto 1985, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
4. Gli esercizi convenzionati dovranno essere dotati di appositi terminali per la rilevazione dell'utilizzo del buono pasto elettronico attraverso la lettura dei dati memorizzati nella tessera.
5. L'impresa affidataria del servizio è responsabile del corretto adempimento, da parte degli esercizi convenzionati, delle condizioni del presente capitolato delle quali si fa garante, rimanendo fermo in ogni modo che è l'impresa affidataria del servizio, in via esclusiva, ad assicurare i rapporti con gli esercizi.
6. L'impresa affidataria del servizio dovrà comunicare tempestivamente all'Ente l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati, ogni qualvolta vi saranno apportate variazioni.
7. Tutte le spese relative al servizio sono a carico dell'impresa affidataria del servizio, comprese quelle derivanti da danni, da chiunque cagionati, o da guasti di qualsiasi tipo di cui possa essere soggetto il sistema informatico che costituisce supporto del servizio medesimo e qualsiasi altra spesa necessaria al regolare funzionamento del servizio.

Articolo 7 – DISCIPLINA D'USO

1. E' vietata la cessione del buono pasto elettronico a terzi e la trasformazione in denaro contante. Il buono pasto non dà diritto a resto in denaro, non può essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti dell'ente o per scopo diverso da quello

COMUNE DI SELARGIUS

previsto dal presente capitolato e deve essere dato in pagamento per il suo intero valore convenzionato.

Articolo 8 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il contratto è stipulato a misura. L'Ente corrisponderà all'impresa affidataria del servizio l'importo di € 7,00, diminuito di quanto offerto in sede di gara, oltre l'IVA per ogni buono pasto consumato.
2. nel caso in cui il fabbisogno dell'Ente sia inferiore a quello ipotizzato, nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria per i buoni pasto non forniti. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di aumentare previo tempestivo avviso alla ditta appaltatrice, il numero dei buoni pasto occorrenti, senza che la stessa possa avanzare pretese e con l'obbligo, in caso di aumento del numero dei buoni pasto da erogare, di praticare lo stesso prezzo d'appalto.
3. I pagamenti avverranno in trimestri posticipati previa presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, previa verifica che il servizio si sia svolto in conformità a quanto previsto dal presente capitolato speciale di appalto e previa acquisizione del DURC.
4. Il corrispettivo, come sopra indicato, è comprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato. L'impresa affidataria del servizio non potrà pertanto applicare alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.
5. Si applica la Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 9 – CAUZIONE – ASSICURAZIONI

1. Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, l'Impresa affidataria deve costituire, prima della stipula del contratto di servizio, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, conformemente allo schema tipo 1.2 di cui al Decreto Ministeriale n. 123/2004, a garanzia degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo della cauzione è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità, che deve essere comprovata sotto forma di dichiarazione o mediante copia della certificazione.
2. L'impresa affidataria del servizio, prima di dare corso all'esecuzione del contratto dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella dell'appalto, per la responsabilità civile per danni e per i rischi igienico – sanitari che possono derivare agli utilizzatori del servizio sostitutivo di mensa dall'utilizzo degli esercizi convenzionati con l'impresa affidataria del servizio.
3. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia prima della stipula del contratto.

Articolo 10 – RESPONSABILITA'

1. L'Ente è soggetto terzo estraneo al contratto intercorrente tra l'impresa affidataria del servizio e gli esercizi convenzionati, per cui nessun onere né responsabilità è imputabile all'ente derivante dal rapporto contrattuale ivi compresi i danni che potrebbero conseguire da inosservanza di obblighi giuridici e contrattuali facenti carico direttamente al gestore degli esercizi o al personale da lui dipendente.

Articolo 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione parziale o totale del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. n° 163/2006 non è ammesso il subappalto.

COMUNE DI SELARGIUS

Articolo 12 – CONTROLLI E PENALI

1. L'Ente si riserva di effettuare controlli ed accertamenti a campione sulla qualità e sulla congruità delle prestazioni rese dagli esercizi convenzionati.
2. In caso di contravvenzione alle disposizioni del presente capitolato, od in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'impresa affidataria del servizio potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità dell'infrazione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.
3. In caso di ritardo, tale da determinare disservizio, nella fornitura delle tessere e nella fornitura e corretta installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione del servizio, ovvero nell'espletamento degli impegni assunti con il contratto e comunque in tutti i casi per i quali è stabilito un termine di adempimento, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
4. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione all'impresa affidataria del servizio, con l'assegnazione eventuale di un termine non superiore a 10 giorni per adempiere il normale funzionamento del servizio.
5. L'importo relativo all'applicazione della penale, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

Articolo 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. È facoltà dell'Ente risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'impresa affidataria del servizio, nei seguenti casi:
 - Frode, grave negligenza, gravi inadempienze agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente capitolato;
 - Sopravvenuta carenza nella rete degli esercizi convenzionati, tale per cui vengano meno i requisiti minimi prescritti dal presente capitolato;
 - Irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'ente;
 - Perdita, da parte dell'impresa affidataria del servizio, dei requisiti per lo svolgimento del servizio, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - Subappalto o cessione del contratto.

Articolo 14 – RECESSO

1. L'Ente si riserva di recedere dal contratto, con un preavviso minimo di giorni sessanta (60), a mezzo raccomandata A/R, qualora non intenda più avvalersi del servizio sostitutivo di mensa, a seguito di provvedimenti di riorganizzazione dell'orario degli uffici comunali o per esigenze di contenimento della spesa di personale.

Articolo 15 – CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto sarà competente il foro in cui ha sede l'Ente.